# CAMERA DEI DEPUTATI N. **1221-A**

# RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI RIUNITE

**I (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) E III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

*presentata alla Presidenza il 19 giugno 1996*

(Relatori: **IZZO,** per la I Commissione e **FEI**, per la III Commissione)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(PRODI)**

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

**(DINI)**

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana

*Presentato il 25 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, che reitera un provvedimento d'urgenza di identico contenuto non convertito, reca disposizioni in ordine al rinvio della data della elezione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), nonché riguardo i contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

In particolare, con l'articolo 1 del provvedimento si è disposto il rinvio di dodici mesi dello svolgimento delle elezioni dei COMITES allo scopo di evitare che esse si tenessero in concomitanza con le elezioni politiche nazionali del 21 aprile scorso nonché con quelle per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana svoltesi il 16 giugno scorso. Nella relazione che accompagna il provvedimento viene precisato che tale concomitanza sarebbe stata inopportuna in quanto avrebbe potuto pregiudicare la partecipazione dei connazionali residenti all'estero all'elezione dei COMITES, oltre che gravare gli uffici consolari di adempimenti troppo onerosi.

L'articolo 2 introduce una norma adottata con specifico riferimento alle recenti elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e alla quale, per questo motivo, nella relazione che accompagna il provvedimento viene attribuito carattere transitorio. Tale norma è diretta a stabilire che l'anticipazione concessa a titolo provvisorio dei contributi spettanti a rimborso delle spese elettorali sia ripartita tra i partiti politici che abbiano presentato candidature nelle elezioni politiche dell'aprile scorso invece che alle precedenti elezioni dell'Assemblea regionale siciliana. Ciò in quanto nel corso dell'ultima legislatura regionale il quadro politico ha subìto profonde modificazioni che ne hanno cambiato l'assetto in termini rilevanti. Peraltro, trattandosi di erogazioni effettuate a titolo di anticipazioni, è prevista la successiva effettuazione di conguagli, nonché la presentazione di apposita garanzia fideiussoria per il recupero dell'eventuale eccedenza di quanto percepito rispetto all'entità del contributo spettante a titolo definitivo.

Nel corso dell'esame del provvedimento svoltosi nella seduta del 19 giugno 1996 presso le Commissioni riunite I affari costituzionali e III affari esteri, è emerso che il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 1, del rinvio dell'elezione dei COMITES risultava troppo ampio. Per questo motivo è stato approvato un emendamento, sostitutivo del comma 1 del medesimo articolo, con il quale si dispone che le elezioni dovranno comunque tenersi entro il termine di otto mesi successivi alla scadenza prevista dalla normativa vigente. In tal modo si potrà procedere all'effettuazione delle elezioni per il rinnovo dei COMITES all'inizio del prossimo anno.

Francesca IZZO, *relatore per la I Commissione*.

Sandra FEI, *relatore per la III Commissione*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

**Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana.**

ART. 1.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157.

1. Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi entro gli otto mesi successivi a tale scadenza ».

*Decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 121 del 25 maggio 1996.*

---

**Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare la data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero di cui all'articolo 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, al fine di evitare la concomitanza delle relative operazioni preparatorie e di voto con quelle per le elezioni politiche nazionali e per la elezione del consiglio regionale siciliano;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire una più equa ripartizione dei contributi per spese elettorali connesse all'imminente rinnovo dell'assemblea regionale siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Elezioni dei COMITES).*

1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) è rinviata di dodici mesi rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

ARTICOLO 2.

*(Contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana).*

1. In occasione della campagna per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana, indetta per il giorno 16 giugno 1996, è concessa ai partiti e movimenti politici un'anticipazione a titolo provvisorio dei contributi spettanti, a norma della legislazione vigente, a rimborso delle spese elettorali.

2. L'anticipazione è liquidata entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un importo complessivamente pari alla metà dei contributi erogati allo stesso titolo in relazione all'ultima elezione della stessa assemblea. Tale importo è ripartito fra i partiti e movimenti politici, che abbiano presentato candidature, in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nelle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 21 aprile 1996, nelle circoscrizioni XXIV (Sicilia 1) e XXV (Sicilia 2).

3. L'erogazione delle somme è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta, a favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito risultante dalla liquidazione a titolo definitivo. La fideiussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata per almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
DINI, *Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

PAGINA BIANCA

DDL13-1221A
Lire 500